



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

P.E.B.A.

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

MUSEI DI SAN GIOVANNI VALDARNO:

MUSEO DELLE TERRE NUOVE **M1(01)**

Relazione tecnica e schede di rilievo e di progetto

Progettista: Architetto Alessandro Foggi



FOGGI ASSOCIATI architettura e paesaggio

dicembre 2023

SOMMARIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 - PREMESSA

2 - PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO

- 2.1 Dichiarazioni programmatiche di principi generali
- 2.2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ONU
- 2.3 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità
- 2.4 Costituzione della Repubblica Italiana
- L.r. Regione Toscana 1/2005 ART.55 COMMA 4, LETTERA F
- Quadro legislativo

3 - DEFINIZIONI

- 3.1 Barriere architettoniche
- 3.2 Accessibilità
- 3.3 Inaccessibilità e accessibilità parziale
- 3.4 Conformità e accessibilità
- 3.5 Visitabilità e adattabilità
- Attrezzature

4 - CARATTERISTICHE DEL PEBA

- 4.1 Obiettivi del PEBA
- 4.2 Specificità del presente PEBA

5 - FORMAZIONE DEL PEBA

- 5.1 Gruppo di lavoro
- 5.2 Individuazione degli edifici pubblici

6 - **MUSEO DELLE TERRE NUOVE (PALAZZO DI ARNOLFO) M1(01)**

- Fase I
- Fase II
- Fase III

7 - PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PEBA

8 - SCHEDE

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche
Musei del Comune di San Giovanni Valdarno

MUSEO DELLE TERRE NUOVE

Relazione illustrativa

1. Premessa

La presente relazione ha per oggetto il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, di seguito denominato PEBA, che l'Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno intende attuare sul suo territorio, così come previsto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Come verrà illustrato in seguito, il PEBA è principalmente un programma di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli edifici e negli spazi urbani. Si tratta di uno strumento condiviso e partecipato alla cui redazione ed attuazione contribuiscono una pluralità di soggetti sia interni che esterni all'Amministrazione comunale, le cui competenze afferiscono a diversi ambiti: servizi sociali, lavori pubblici, bilancio, controllo del territorio, mobilità, ecc. Oltre a ciò, per la stesura del PEBA, si è reso necessario l'apporto della cittadinanza e, in particolare, delle persone più sensibili ai temi delle barriere architettoniche.

Nella prima parte della presente relazione verranno illustrati i principi fondamentali sanciti dalle principali carte e norme e le definizioni dei concetti trattati nel PEBA. Nella seconda parte verranno illustrate le caratteristiche specifiche del PEBA come documento tecnico e le modalità per la sua redazione e attuazione.

2. Principi e norme di riferimento

2.1 Dichiarazioni programmatiche di principi generali

Prima di illustrare le norme che compongono il quadro legislativo nazionale e regionale sulle barriere architettoniche si ritiene utile richiamare le seguenti dichiarazioni programmatiche e fondamentali di principi generali a cui tali norme si ispirano e fanno riferimento:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, O.N.U., 1948;
- ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, O.M.S.,

2001;

- Risoluzione del Consiglio Europeo relativa all'Accessibilità alle Infrastrutture e Attività Culturale per le Persone con Disabilità, 2003;
- Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale, Faro 2005;
- Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, 2006;
- Manifesto della Cultura Accessibile a Tutti, Torino 2010;
- Manifesto di Matera, 2014.

Il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche oggetto della presente relazione si ispira ai principi enunciati dalle principali carte e norme internazionali e nazionali che riguardano i diritti delle persone, con particolare riferimento a quelle svantaggiate. Nei paragrafi che seguono verranno citati alcuni principi fondamentali che ispirano il PEBA. Per quanto riguarda invece il quadro complessivo delle carte e delle norme che riguardano direttamente o indirettamente le tematiche dell'accessibilità, si rimanda al paragrafo 2.6 più sotto. Si ritiene utile fornire qui due spunti di riflessione che sono sottesi dai principi enunciati più avanti. Tali spunti sono i seguenti:

1. il livello di civiltà di una società si misura sulla qualità della vita delle persone più svantaggiate;
2. la disabilità non è tanto un attributo delle persone, ma piuttosto essa è generata dall'interazione delle persone con l'ambiente in cui vivono, sia sociale che costruito, ovvero dall'impedimento e dal disagio causati dall'inadeguatezza di tale ambiente nel soddisfare le necessità degli individui che lo abitano.

2.2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ONU

Si citano di seguito i primi tre articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'O.N.U. del 1948.

Art. 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Art. 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad

amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Art. 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

2.3 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità

Si cita di seguito l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità del 2006.

I principi della presente Convenzione sono:

- a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone;*
- b) La non-discriminazione;*
- c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società;*
- d) Il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;*
- e) La parità di opportunità;*
- f) L'accessibilità;*
- g) La parità tra uomini e donne;*
- h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.*

Si sottolinea il fatto che l'accessibilità è riconosciuta come principio fondamentale e quindi come un diritto inalienabile. Inoltre, si riconosce la diversità come una caratteristica dell'umanità stessa, in base alla quale dev'essere costruito l'ambiente di vita.

2.4 Costituzione della Repubblica Italiana

Si citano di seguito gli artt. 3 e 4 della Costituzione della Repubblica Italiana che fanno parte dei Principi fondamentali della Repubblica.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

2.5 L.r. Regione Toscana n. 1/2005

La L.r. 1/2005, art.55, comma 4, lett. f definisce l'obbligo per i comuni di redigere il Programma di Intervento per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche ed Urbanistiche all'interno della stesura del Regolamento Urbanistico.

In particolare: (art. 55, comma 4 lettera f) “ - il programma operativo di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città da parte dei cittadini, compresi gli anziani, i bambini e i disabili”.

2.6 Quadro legislativo

Si riporta di seguito il quadro delle leggi nazionali e regionali finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, con l'indicazione degli specifici ambiti di applicazione:

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- c.m. LL.PP. 29 gennaio 1967, n. 425, “Standard residenziali”;
- c.m. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 “Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale”;
- l. 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del d.lgs. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”;
- d.M.I. 1° febbraio 1986, “Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”;
- l. 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 1986), viene, inoltre, introdotto l'obbligo da parte di tutti gli enti pubblici di dotarsi di uno specifico “Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche” (PEBA);
- d.M.I. 16 maggio 1987 n. 246, “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione”;

- l. 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e relativa circolare esplicativa c. m. LL. PP. 22 giugno 1989, n. 1669;
- d.m. 14 giugno 1989, n. 236, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e al visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche;
- l. 5 febbraio 1992, n. 104 (integrata e modificata con l. 28 gennaio 1999, n.17) “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., “Nuovo codice della strada”.
- d.m. 26 agosto 1992, “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”;
- d.M.I. 14 dicembre 1993, “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura”;
- d.m. 9 aprile 1994, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”;
- d.m. 18 marzo 1996, “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”;
- d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- d.M.I. 19 agosto 1996, “Approvazione delle regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
- l. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- c.M.I. 1° marzo 2002, n. 4, “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”;
- l.r. 11 marzo 2005, Regione Lombardia, n. 12, “Legge per il governo del territorio”;
- d.m. 28 marzo 2008, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”;
- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
- 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

– d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

3. Definizioni

Si citano di seguito alcune definizioni utili per la comprensione degli argomenti trattati nel PEBA e della sua costruzione logica. Le definizioni sono tratte dalla normativa nazionale e regionale in materia di barriere architettoniche e accessibilità.

3.1 Barriere architettonica

Definizione di “barriere architettoniche” dal d.m. del 14 giugno 1989 n. 236, art. 2, lett. A, riferita all'edificio ed agli spazi esterni di pertinenza, ripresa dal d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, riferita agli edifici, spazi e servizi pubblici.

Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;*
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;*
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.*

3.2 Accessibilità

Definizione di “accessibilità” del d.m. del 14 giugno 1989 n. 236, art. 2, lett. G, riferita all'edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

3.4 Inaccessibilità e accessibilità parziale

Le definizioni che seguono sono state appositamente elaborate ai fini della redazione del presente piano. Esse fanno riferimento alla definizione di “accessibilità” di un luogo di cui al precedente paragrafo, che può essere riassunta come segue: un luogo è accessibile quando è fruibile da chiunque in condizioni di sicurezza, autonomia e comfort. Nel presente Piano, per “inaccessibilità” di un edificio o spazio urbano si intende la mancanza di anche solo uno dei requisiti di sicurezza, autonomia e comfort. Per “accessibilità parziale” di un luogo, si intende invece che esso è accessibile solamente ad alcune categorie di persone, mentre è inaccessibile per altre.

Questo modo di classificare l’accessibilità è piuttosto severo, in quanto un luogo viene considerato inaccessibile anche solo per la mancanza del requisito del comfort. Tuttavia ciò ha consentito di mettere in evidenza la presenza nel territorio di luoghi che sono inaccessibili a tutti, e non solo ad alcune categorie svantaggiate, rimarcando il fatto che il problema delle barriere architettoniche riguarda tutta la cittadinanza.

3.5 Conformità e accessibilità

Nel presente PEBA si vuole sottolineare la distinzione tra i concetti di “conformità” e “accessibilità” di un luogo. Ciò per due ragioni: da una parte per consentire all’Amministrazione Comunale di verificare l’effettiva rispondenza alle norme sulle barriere architettoniche degli edifici e degli spazi urbani del suo territorio, consentendogli, nel caso in cui l’accessibilità sia un traguardo al momento difficile da ottenere per motivate ragioni, di intervenire inizialmente per ottenere almeno la conformità.

Dall’altra, per evidenziare il fatto che, mentre la norma tende a standardizzare le prescrizioni al fine di dettare regole che siano uguali e applicabili per tutti, per ottenere l’accessibilità serve invece una sensibilità aggiuntiva per cogliere le specificità dei casi particolari riguardanti talvolta gruppi ristretti di persone o, addirittura, singoli individui. La stessa legge n. 236/1989 riconosce questa necessità di flessibilità e creatività nella ricerca di soluzioni individualizzate per ottenere l’accessibilità, che va oltre le prescrizioni dimensionali puramente quantitative. Difatti, all’art. 7.2 si legge che “[...] *in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione*”.

Infine, il concetto di accessibilità evolve più rapidamente della normativa, la quale tende a recepirne le esigenze con un certo ritardo, più o meno giustificabile, rispetto al momento in cui queste si manifestano. Ad esempio, attualmente i problemi legati alle disabilità cognitive stanno assumendo un’importanza sempre maggiore rispetto al passato a causa dell’invecchiamento della popolazione e al relativo aumento delle disabilità legate al decadimento

fisiologico e/o patologico delle capacità motorie, sensoriali e cognitive delle persone.

3.6 Visitabilità e adattabilità

Definizione di “visitabilità” del d.m. del 14 giugno 1989 n. 236., art. 2, lett. H, riferita all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.

Per visibilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Definizione di “adattabilità” del d.m. del 14 giugno 1989 n. 236., art. 2, lett. I, riferita all’edificio ed agli spazi esterni di pertinenza.

Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

I concetti di visitabilità e adattabilità sono stati introdotti come una sorta di “accessibilità limitata o differita”, in quanto si è ritenuto troppo oneroso imporre a tutte le unità immobiliari l’accessibilità per le persone con gravi difficoltà motorie. Occorre tenere però presente che l’allungamento della vita e il conseguente invecchiamento della società di cui si è detto più sopra, è destinato ad aumentare sensibilmente nel prossimo futuro. Quindi diverrà sempre più frequente la necessità di rendere accessibile temporaneamente o permanentemente un’unità immobiliare a persone che utilizzano ausili alla deambulazione o comunque con difficoltà motorie e/o sensoriali o psichiche più o meno gravi.

4. Caratteristiche del PEBA

4.1 Obiettivi del PEBA

Come accennato più sopra, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche è essenzialmente un programma di interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche presenti negli edifici e negli spazi urbani, al fine di renderli accessibili a tutti. L’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di redigere un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche relativo agli edifici e agli spazi urbani è sancito dai due seguenti articoli di legge. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, la legge 28 febbraio 1986, n. 41, all’art. 32, comma 21, prescrive quanto

segue:

“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”.

Per quanto riguarda invece gli spazi urbani, la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’art. 24, comma 9, prescrive quanto segue:

“I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate”.

Dai succitati articoli di legge emergono i seguenti obiettivi del PEBA. In primo luogo, l’obiettivo principale del PEBA è, ovviamente, l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici e negli spazi urbani. In secondo luogo, tale obiettivo dev’essere perseguito attraverso un piano, ovvero una programmazione temporale degli interventi necessari all’eliminazione delle barriere architettoniche, in modo da raggiungere l’accessibilità in maniera graduale. Per fare ciò è necessaria la rilevazione delle barriere architettoniche e la progettazione degli interventi volti alla loro eliminazione. In terzo luogo, la norma pone tre obiettivi a cui fare particolare riferimento, ovvero l’individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili, l’installazione di semafori acustici per non vedenti e la rimozione della segnaletica che ostacola la circolazione delle persone handicappate.

4.2 Specificità del presente PEBA

Oltre agli obiettivi del PEBA indicati dalla norma e illustrati sopra, il presente PEBA persegue anche i seguenti obiettivi:

- l’eliminazione delle barriere culturali relative all’accessibilità, che sono le più resistenti e persistenti (luoghi comuni, discriminazioni, maleducazione, ignoranza, indifferenza, ecc.); in particolare con il presente PEBA si è cercato di demolire la falsa credenza che le barriere architettoniche riguardino solamente le persone con disabilità;
- l’individuazione e il mantenimento nel tempo del massimo livello possibile di accessibilità dell’ambiente costruito;
- l’incentivazione del dibattito sull’accessibilità dell’ambiente costruito.

Nel perseguimento degli obiettivi sopraelencati, il presente PEBA si caratterizza per i seguenti aspetti:

1. non riguarda tutti gli spazi urbani del territorio di San Giovanni Valdarno, ma solo alcuni percorsi/edifici che sono prioritari dal punto di vista dell'accessibilità;
2. è stato predisposto sulla scorta delle esperienze ricavate da altre realizzazioni dell'Amministrazione che hanno consentito di individuare le procedure e le modalità di progettazione, programmazione ed esecuzione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
3. prevede il coinvolgimento di associazioni di persone disabili e della cittadinanza;
4. nasce dalla collaborazione e dal dialogo tra l'Amministrazione e gli uffici comunali coinvolti dalle tematiche dell'accessibilità, sia nella fase di formazione che in quella di attuazione.

5. Formazione del PEBA

5.1 Gruppo di lavoro

Il presente Piano si basa sul coinvolgimento delle varie associazioni culturali e le associazioni di persone disabili per la pianificazione e la verifica delle attività svolte e la Pubblica Amministrazione del Comune di San Giovanni ivi compreso l'Ufficio Tecnico Comunale. Si auspica quindi un proficuo scambio multidisciplinare di idee, esperienze e informazioni. Si rimanda alla Pubblica Amministrazione il rapporto con le associazioni di categorie per la manutenzione futura del PEBA in un'ottica di concertazione tra i vari concorrenti alla realizzazione ed operatività del progetto.

5.2 Individuazione degli edifici pubblici

Come visto più sopra, il PEBA ha come oggetto alcuni edifici pubblici e non nello specifico gli spazi urbani ed in particolare riguarda il complesso Museale del Comune di San Giovanni Valdarno, definibile anche come Sistema Museale Diffuso poiché costituito da tre sedi separate tra loro solo fisicamente. Più nello specifico, l'Amministrazione ha suddiviso il Sistema Museale di cui sopra in due poli di attrazione, uno costituito dal Museo delle Terre Nuove, che ha come sede Il Palazzo di Arnolfo, l'altro che include due delle tre sedi menzionate, la Casa di Giovanni da San Giovanni (al secolo Giovanni Mannozzi) e la Casa del Masaccio.

Per ciascuno degli edifici sopraelencati sono state individuate e analizzate le barriere architettoniche presenti e gli interventi necessari per eliminarle con le modalità illustrate di seguito.

MUSEO DELLE TERRE NUOVE (PALAZZO DI ARNOLFO) M1(01)

Il *programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA)* è uno strumento che dovrebbe analizzare le criticità di ogni spazio urbano e individuare gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni; dovrebbe inoltre, garantire ad ognuno la più ampia possibilità di spostarsi autonomamente e in sicurezza, all'interno dell'ambiente urbano al di là della sua condizione fisica, sensoriale o anagrafica.

Le *Barriere Architettoniche*, come definite dalla normativa vigente, sono gli elementi che impediscono o limitano la percezione, la riconoscibilità, l'orientamento, la comunicazione, l'utilizzo di oggetti e l'accessibilità degli ambienti in modo sicuro ed autonomo da parte dell'utenza, qualunque sia la condizione fisica o mentale della stessa.

Condividere la terminologia e la classificazione proposta dalla normativa sia a livello regionale che nazionale vuol dire considerare la disabilità come una realtà che non riguarda solo i singoli cittadini disabili e le loro famiglie, ma che coinvolge l'intera Comunità; ponendo al centro delle politiche per l'accessibilità il principio delle pari opportunità.

In virtù dell'evoluzione concettuale e terminologica, lavorare ad uno strumento quale il *Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)*, significa superare l'idea di uno strumento di pianificazione finalizzato alla sola eliminazione di ostacoli, fisici o percettivi che siano, e pensarlo, piuttosto, come un piano di intervento per elevare la qualità dell'ambiente urbano in termini di accessibilità, sicurezza d'uso, e comfort ambientale.

Deve essere pensato come uno strumento meta progettuale per avviare strategie coordinate al fine di rendere le città più vivibili (rendendo quindi necessario garantire la completa accessibilità agli Edifici Pubblici o ad Uso Pubblico e ai servizi collegati, oltre che per rispettare la normativa vigente, per operare un cambiamento favorevole della qualità della vita per i cittadini).

Obiettivo della redazione del PEBA diviene, dunque, il conseguimento di fattori ambientali che consentano ad ogni persona, nella misura più ampia possibile, lo svolgimento delle proprie attività quotidiane e la partecipazione, diretta e personale, alla vita collettiva e alla crescita della società.

L'Amministrazione vuole in questa fase che la progettazione sia concentrata sull'adeguamento degli edifici sopra menzionati che andranno sicuramente ad inserirsi in un progetto di rivisitazione urbana ben più ampio al fine di rendere fruibili non solo gli "episodi urbani" ma anche i percorsi e gli ambiti più ampi, al fine di adeguare con il tempo l'intero complesso urbano alle sempre più complesse esigenze di fruibilità pubblica.

Alla luce di quanto sopra, con il presente Piano l'analisi è stata condotta in base ai seguenti criteri:

- *rapporto tra l'edificio ed il contesto urbano;*
- *capacità ricettiva dell'edificio, rilievo ed analisi delle criticità ;*
- *fruizione e sicurezza dei percorsi interni.*

Si è proceduto quindi come segue:

Fase I: Analisi dello stato di fatto, rilievo delle criticità

Fase II: Elaborazione delle linee guida finalizzate al progetto, Schede di Analisi – Barriere Fisiche

Fase III: Elaborazione della fase operativa, Schede di Intervento – Proposte Progettuali

Fase IV: Stima economica degli interventi, ai fini del successivo inserimento nella programmazione comunale .

Fase I: *Analisi dello stato di fatto, rilievo dello stato di fatto.*

La prima fase, si articola in più sottofasi, alcune delle quali sono state condotte parallelamente fino ad arrivare all'elaborazione di *Schede di rilievo*:

- *istruttoria preliminare*, finalizzata ad analizzare il quadro regionale di diffusione dei P.E.B.A., individuando gli Enti che lo hanno elaborato e quelli che lo hanno effettivamente adottato e lo utilizzano. Con questa indagine si intende effettuare anche una analisi dei diversi casi, allo scopo di individuare sia *best practices*, da cui trarre insegnamento, sia le motivazioni che hanno impedito, in altre realtà, la redazione o l'utilizzazione dei piani. L'individuazione delle criticità potrà così servire per ipotizzare misure correttive. Successivamente, i dati ottenuti saranno debitamente interpretati.
- *analisi della letteratura scientifica* e delle esperienze positive, in Italia e all'estero basata sullo studio di alcuni esempi di P.E.B.A. individuati come *best practices*;
- *incontri* con il personale tecnico del Comune;
- *analisi critica* della normativa congruente e metodiche di coordinamento con gli strumenti urbanistici ed i piani attuativi;
- elaborazione di Planimetrie Generali per il singolo edificio con:
individuazione delle criticità secondo una specifica legenda, suddivisa per elementi architettonici, e verifica delle relative condizioni di accessibilità.

Fase II: *Elaborazione delle linee guida finalizzate al progetto, Schede di Analisi – Barriere Fisiche.*

La fase prevede la stesura delle *Linee Guida* per l'elaborazione dei P.E.B.A.

Le Linee guida si articoleranno attraverso la redazione di schede propedeutiche al progetto e saranno così strutturate:

1. Criteri di Riferimento e *Strategie generali*, che costituiranno la premessa teorica e concettuale per la redazione e l'adozione del PEBA e per l'elaborazione delle *Schede di Progetto*.

Tali criteri saranno tesi:

-ad individuare una gradualità degli interventi, per consentire all'amministrazione comunale di definire una scala di priorità degli interventi in base al loro grado di criticità rispetto alle esigenze della popolazione ed alle proprie risorse disponibili;

-partecipazione al processo decisionale e informazione dello stesso, affinché i processi di progettazione e trasformazione degli spazi urbani siano condivisi dagli abitanti, in particolare da coloro che esprimono particolari esigenze di tipo motorio o percettivo;

-coordinamento ed integrazione con tutti gli strumenti di programmazione in uso presso la pubblica amministrazione per garantire una reale attuazione del piano affinché collimi e si integri con gli altri strumenti di pianificazione;

2. Elaborazione e stesura delle *Schede analitiche finalizzate al Progetto, comprensive di suggerimenti progettuali* e complete di *progettazione preliminare* di parametri e specifiche soluzioni dei singoli interventi.

Fase III: Elaborazione della fase operativa, Schede di intervento- Proposte progettuali.

Questa fase ha come obiettivo di scendere ulteriormente nel particolare offrendo una sintesi analitica della singola criticità ed proponendo nella pratica la soluzione secondo quanto fin qui maturato.

6. Il processo di elaborazione del PEBA

Il Comune è sensibile alla problematica per l'eliminazione delle barriere architettoniche effettuando numerose azioni e programmi di intervento inerenti sia gli edifici e i locali di uso pubblico che gli spazi e i percorsi urbani.

Durante la fase ricognitiva è stata presa visione non solo degli edifici pubblici ma anche degli spazi ed percorsi urbani, in particolare quelli nelle dirette vicinanze degli edifici oggetto di indagine e progetto.

Tale impostazione permette di rendere attuativo quanto individuato nel disposto legislativo (L.R. 47/1991 e s.m.i.): ".....per la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente alle esigenze

di tutti i cittadini indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive al fine di garantire a ciascuno l'esercizio autonomo di ogni attività".

La metodologia messa a punto si sviluppa secondo uno schema sequenziale suddiviso per fasi, che vanno dall'interpretazione dei dati di rilievo alla stesura di attività di pianificazione degli interventi per stralci territoriali omogenei.

La prima parte del processo ha riguardato l'organizzazione di tutte le fasi preliminari, di contestualizzazione e strutturazione degli step necessari alla redazione del piano, stabilendo gli ambiti urbani da rilevare per poi concentrarsi prevalentemente sulle fasi di lettura e di rilievo.

Nelle planimetrie generali allegate di seguito è riassunto il quadro generale in cui è descritto il grado di recettività degli edifici; il Museo delle Terre Nuove pur evidenziando alcune carenze, è già stato interessato da interventi relativi all'accessibilità.

Il primo passo per arrivare all'elaborazione delle planimetrie generali è stato quello di prendere coscienza dei problemi realmente esistenti sui fabbricati, derivanti anche dalla loro loro conformazione e storicità (nonché dal fatto che trattasi di beni vincolati su cui gli interventi devono necessariamente essere mirati alla conservazione ed alla salvaguardia delle caratteristiche tipologiche storicizzate) attraverso sopralluoghi mirati e concordati con l'amministrazione comunale finalizzati alla restituzione di un quadro di sintesi generale che evidenziasse le criticità presenti.

Negli ultimi anni l'Amministrazione Comunale ha continuato il suo programma di interventi mirati all'abbattimento delle barriere architettoniche per cui alcuni dei problemi segnalati sono già in corso di definizione.

Sulla cartografia generale di inquadramento, i sono stati riportati sia i percorsi che legano gli edifici ai parcheggi pubblici più vicini ed alla stazione che gli edifici stessi.

Per gli edifici pubblici è stato indicato un giudizio sintetico di gradi di fruibilità, nel dettaglio i percorsi pedonali sono stati classificati come segue:

- Accessibile in autonomia
- Accessibile con assistenza
- Accessibile con difficoltà anche con accompagnatore
- Non Accessibile anche con accompagnatore
- Non Accessibile

Le planimetrie generali sono servite al fine di individuare i percorsi connettivi di collegamento tra i luoghi di particolare rilevanza. Tali percorsi, a seconda delle necessità dovranno diventare prioritari nelle proposte di intervento attuate dall'amministrazione comunale.

La redazione di queste planimetrie generali, riassume così i dati raccolti, legandoli ad una classificazione sintetica e definendo una fotografia della situazione, legata strettamente, al momento della sua realizzazione.

Per molti dei percorsi individuati sono state poi redatte delle Schede di Rilievo dove si elencano più in dettaglio le criticità riscontrate sulle condizioni di accessibilità e visitabilità; tali schede forniscono così dei supporti necessari all'amministrazione comunale per pianificare le opere da realizzare in un'ottica che tenga conto della continuità e funzionalità di un sistema integrato di offerte di spazi accessibili.

Si sottolinea inoltre che tali Schede di Rilievo Urbano non sono state redatte per i percorsi.

La seconda parte del lavoro si è basata sull'elaborazione e stesura di Schede di Analisi e di Progetto solo per gli edifici, dove sono state date delle indicazioni sugli interventi di adeguamento necessari al superamento degli ostacoli e delle barriere insieme alla quantificazione economica necessaria all'attuazione degli interventi.

Tenendo conto del concetto di flessibilità e di aggiornabilità del PEBA che presuppone una modificabilità, seppur minore nei temi, di ampia libertà per le azioni individuate sugli ambiti urbani, il PEBA individua un elenco molto articolato di azioni e per ognuna delle quali individua anche un tempo di realizzazione. In riferimento alla sua validità biennale, i tempi di realizzazione sono stati classificati in breve, medio e lungo periodo.

Queste Schede di Progetto potranno essere adottate come linee guida per la risoluzione delle criticità evidenziate dalle planimetrie generali al fine di individuare gli interventi di progettazione necessari a renderli fruibili in funzione delle caratteristiche e delle indicazioni circa i lavori da eseguire atti al superamento delle barriere rilevate.

Tutto confluisce in un quadro economico che mira anche alla schematizzazione delle azioni da eseguire al fine di avviare l'iter amministrativo e burocratico necessario ad arrivare all'affidamento dei vari lotti funzionali del piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono state previste così azioni di intervento, in grado di garantire ambienti accessibili in sicurezza, sempre nell'ottica di ricollegare la rete degli interventi ai principali snodi quali parcheggi, aree attrezzate pubbliche ed attrezzature collettive.

Nel dettaglio sono stati analizzati i "microproblemi" che molte volte si trovano ad interrompere

percorsi per lunghi tratti fruibili, se non pienamente in autonomia quantomeno con l'ausilio di accompagnatori.

Ne risulta così, che l'intervento riguarda una serie di opere in grado di sanare situazioni, spesso difficili per l'utenza, e di settare e sperimentare soluzioni previste per progetti più a larga scala, pensate in ottica comunque di eventuale reversibilità dell'edificio storico.

Il criterio di base utilizzato scaturisce dalla convinzione che tutti gli interventi previsti devono essere considerati a larga scala, nello specifico non si tratta di realizzare una rampa per l'eliminazione delle barriere architettoniche ma di effettuare interventi strutturali su aree complessivamente più ampie. Sebbene questo comporti una complessità rilevante, tali interventi costituiscono gli unici che effettivamente risolvono alla radice le problematiche inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.

A conclusione di un riscontro positivo, i risultati così ottenuti potranno divenire materiale utile da inserire ed adottare come indicazioni nei propri strumenti di governo e gestione del territorio.

Luogo e data

Pontassieve, 07 dicembre 2023

Arch. Alessandro Foggi

